



DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE, AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

IL DIRETTORE CENTRALE

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell'attività negoziale dell'Agenzia;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante *"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

**VISTO** il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016 attuativo del sopra citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ispettorato;

**VISTO** il decreto direttoriale n.42 del 15 dicembre 2021 con il quale è stata modificata la struttura centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2022 con cui si è provveduto alla sostituzione dell'art.7, comma 1, del D.D.15 dicembre 2021, n.42;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 49 del 27 luglio 2023 con il quale è stata modificata la struttura centrale e periferica dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in vigore dal 18 settembre 2023;

**VISTO** il comma 1, dell'articolo 6, del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 che prevede, tra l'altro, che al personale dirigenziale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro si applica la contrattazione collettiva dell'Area I;

**VISTO** il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente;

**Visto** il decreto n. 126 del 04.07.2023 del Direttore centrale amministrazione finanziaria e logistica di determinazione dell'ammontare del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso questo lavoro per l'anno 2022;

**VISTO** l'Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia anno 2020-2022 del 27 luglio 2021 che concerne il periodo temporale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 ai fini normativi e l'esercizio 2020 ai fini economici e conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto integrativo;

**VISTO** l'Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2021 del 20 dicembre 2022 di modifica degli artt. 2, 3 e 7 del sopracitato accordo;

**VISTO** l'Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2022 del 10 gennaio 2024 di modifica dell'Accordo integrativo del personale dirigente di seconda fascia 2020 – 2022 del 27 luglio 2021 come aggiornato dall'accordo del 20 dicembre 2022, sostituendo il valore della percentuale del "10%" di cui all'articolo 2, comma 4, rubricato "retribuzione di risultato", con il "5%";



**ATTESO** che il totale delle destinazioni da regolare con la contrattazione integrativa per l'esercizio 2022 ammontano ad euro 1.884.563,18 al netto dei costi sostenuti per il finanziamento della retribuzione di posizione;

**CONSIDERATO** che il precitato Accordo integrativo del 20 dicembre 2022 all'art. 2 rubricato "Retribuzione di risultato" disciplina i criteri e le modalità di attribuzione della retribuzione di risultato, disponendo tra l'altro di destinare alla retribuzione di risultato dei dirigenti il 20% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo, nonché di corrispondere la retribuzione di risultato in unica soluzione, tenendo, altresì, conto del periodo di servizio prestato nell'anno – sulla base delle risultanze del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dirigenziale;

**CONSIDERATO**, inoltre, che lo stesso art. 2 - come modificato dal CCNI del 10 gennaio 2024 sopraccitato - prevede che in applicazione dell'art. 28 del CCNL 9 marzo 2020 "*differenziazione della retribuzione di risultato*", le parti stabiliscono che al 5 % (con arrotondamento per eccesso) dei dirigenti valutati che rientrano nella fascia di valutazione massima (performance livello 3) venga attribuita la maggiorazione di risultato del 30% rispetto al valore medio pro-capite della retribuzione di risultato riconosciuta al personale dirigente, individuando i criteri applicabili in caso di parità;

**ATTESO** che lo stesso Accordo Integrativo all'art. 3 rubricato "*Incarichi di reggenza ad interim e attribuzione del relativo trattamento economico*" dispone che l'ammontare delle risorse al netto dei costi sostenuti per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato è destinato in via prioritaria ai dirigenti incaricati ad interim;

**ATTESO** che lo stesso Accordo Integrativo all'articolo 7 rubricato "*Criteri, risorse e limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione ai sensi dell'art. 30 del CCNL 9 marzo 2020*" dispone, tra l'altro, di destinare un importo annuo lordo di euro 3.000,00 per i primi tre anni di incarico presso la stessa sede, ai dirigenti che assumano un nuovo incarico di titolarità presso le sedi degli Ispettorati di Aosta, Belluno, Crotone, Cuneo, Imperia, Nuoro, Sassari e Sondrio e in tutte le sedi con articolazione degli Uffici su due distinte Province; di destinare al dirigente che assume un nuovo incarico di titolarità i seguenti importi da corrispondere per il primo anno: euro 3.000,00 per distanze superiori di 401 km dalla sede di provenienza, euro 2.500,00 per distanze superiori a km 201 dalla sede di provenienza (solo andata) ed euro 1.500,00 per distanze comprese tra 100 km e 200 km dalla sede di provenienza (solo andata);

**CONSIDERATO**, inoltre, che nel medesimo art. 7 sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione della quota - da corrispondersi ad integrazione della retribuzione di risultato - spettante ai dirigenti interessati;

**ATTESO** che il sopra citato Accordo Integrativo del 27 luglio 2021 all'art. 4 rubricato "*Incarichi aggiuntivi – definizione quota percentuale di cui all'art. 60, co. 2, del CCNL 21 aprile 2006. Modalità di pagamento dei compensi in regime di onnicomprensività*" dispone che la quota percentuale da corrispondere ai dirigenti è fissata nella misura del 50% dell'importo confluito nel Fondo, al netto degli oneri a carico dell'Ispettorato;

**CONSIDERATO** che il richiamato Accordo Integrativo all'art. 5 rubricato "*Integrazione della retribuzione di risultato*" dispone che le ulteriori risorse del Fondo sono attribuite con priorità ai



dirigenti delle sedi territoriali della Sardegna che assolvono i compiti propri dello Sportello Unico per l'Immigrazione e sono responsabili delle relative procedure;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nel medesimo art. 5 sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione della quota - da corrispondersi ad integrazione della retribuzione di risultato - spettante ai dirigenti delle sedi territoriali della Sardegna che assolvono i compiti propri del SUI e sono responsabili delle relative procedure;

**ATTESO** che il sopra citato Accordo Integrativo all'art. 10 rubricato "*Criteri e modalità di ripartizione delle ulteriori risorse che a consuntivo risultano disponibili*" dispone che, verificata la compatibilità economico-finanziaria di copertura degli oneri che discendono dalla remunerazione degli istituti disciplinati dal medesimo accordo integrativo, le eventuali risorse residue sono ripartite integralmente nell'ambito della retribuzione di risultato adottandone i criteri e le modalità, specificatamente, avendo riguardo all'esito della valutazione circa il grado di performance raggiunta e tenendo conto del periodo di servizio prestato nell'anno;

**VISTO** che le risorse disponibili a consuntivo sul Fondo dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2022, dedotti i costi di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 degli Accordi Integrativi sopracitati non esauriscono l'ammontare delle predette risorse residue;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'attribuzione della retribuzione di risultato e delle risorse residue ad integrazione della retribuzione di risultato, per l'anno 2022;

**CONSIDERATO** che il dott. Francesco Bortolan dirigente II fascia, nell'anno 2022, è stato titolare dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Venezia;

**PRESO ATTO** dell'esito della valutazione del dott. Francesco Bortolan relativa all'anno 2022;

**RITENUTO**, pertanto, di dover attribuire al dott. Francesco Bortolan la retribuzione di risultato e sue integrazioni per l'anno 2022

#### DECRETA

Al dott. Francesco Bortolan, nato il 16.12.1964, dirigente II fascia, per la vigente normativa e per quanto citato in premessa, sono attribuite le seguenti spettanze esclusivamente per l'anno 2022:

- l'importo annuo lordo di € 11.503,00 (undicimilacinquecentotré/00) a titolo di retribuzione di risultato;
- l'importo annuo lordo di € 10.440,00 (diecimilaquattrocentoquaranta/00) ad integrazione della retribuzione di risultato.

La spesa grava sul Bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il Direttore Centrale